



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 1 LUGLIO 2009

### 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

#### Sommario

#### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6479</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valli del Verbano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	3
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6480</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valle Seriana» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	3
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6481</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «della Valchiavenna» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	4
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6482</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Morbegno» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	5
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6483</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Sondrio» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	6
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6484</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Tirano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	6
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6485</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Alta Valtellina» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	7
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6486</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Triangolo Lariano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	8
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6487</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	8
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6488</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «Valle Brembana» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	9
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6489</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «di Scalve» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	10
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6490</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «del Sebino Bresciano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	10
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6491</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «di Valle Camonica» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	11
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6492</b> (1.3.1) Costituzione della Comunità montana «della Valle Trompia» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	12

<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6493</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «di Valle Sabbia» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	12
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6494</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «Parco Alto Garda Bresciano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	13
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6495</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «Valle Imagna» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	14
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6496</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «Lario Intelvese» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	14
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6497</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «dell'Oltrepò Pavese» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	15
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6500</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «del Piambello» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	16
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6501</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «Valli del Lario e del Ceresio» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	16
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6502</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «Lario Orientale – Valle San Martino» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	17
<b>DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GIUGNO 2009 - N. 6503</b>	(1.3.1)	
Costituzione della Comunità montana «dei Laghi Bergamaschi» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 . . . . .	. . . . .	18

**B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(BUR2008031)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6479****Costituzione della Comunità montana «Valli del Verbano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 23;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 9 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare i commi 7c e 9 relativamente alle Comunità montane che vengono costituite per fusione di due o più Comunità montane;

Dato atto che la zona omogenea n. 23 è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 2 del 4 marzo 2009 dell'assemblea della Comunità montana «Valcuvia» avente ad oggetto «L.r. 19/2008 – Approvazione documento di ricognizione – Proposte di regolazione – Denominazione ed individuazione della sede della nuova Comunità montana» e la deliberazione n. 2 del 4 marzo 2009 dell'assemblea della Comunità montana «Valli del Luinese» avente ad oggetto «Fusione Comunità montana Valli del Luinese e Valcuvia – Approvazione documento di ricognizione e proposta di regolazione ex l.r. n. 19/2008»;

Dato atto che nella relazione allegata al documento di ricognizione di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con le deliberazioni di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «Valli del Verbano», e viene indicata la sede legale in Luino, via Collodi n. 4;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

**DECRETA**

1. di costituire la Comunità montana «Valli del Verbano» corrispondente alla zona omogenea n. 23 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede legale della Comunità montana «Valli del Verbano» in Luino, via Collodi n. 4»;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

**ZONA OMOGENEA N. 23  
COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	AGRA	12001
2	AZZIO	12007
3	BRENTA	12019
4	BREZZO DI BEDERO	12020
5	BRINZIO	12021
6	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	12022
7	CASALZUIGNO	12037
8	CASSANO VALCUVIA	12041
9	CASTELLO CABIAGLIO	12043
10	CASTELVECCANA	12045
11	CITTIGLIO	12051
12	COCQUIO-TREVISAGO	12053
13	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	12061
14	CUVEGLIO	12062
15	CUVIO	12063
16	DUMENZA	12065
17	DUNO	12066
18	FERRERA DI VARESE	12069
19	GAVIRATE	12072
20	GEMONIO	12074
21	GERMIGNAGA	12076
22	GRANTOLA	12081
23	LAVENO-MOMBELLO	12087
24	LUINO	12092
25	MACCAGNO	12094
26	MASCIAGO PRIMO	12100
27	MESENZANA	12102
28	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	12103
29	ORINO	12110
30	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	12112
31	PORTO VALTRAVAGLIA	12114
32	RANCIO VALCUVIA	12115
33	TRONZANO LAGO MAGGIORE	12129
34	VEDDASCA	12135

(BUR2008032)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6480****Costituzione della Comunità montana «Valle Seriana» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 8;

Dato atto che la zona omogenea n. 8 è ora costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la

sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 9 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare i commi 7c e 9 relativamente alle Comunità montane che vengono costituite per fusione di due o più Comunità montane;

Dato atto:

– che in data 4 giugno 2009 l'Assemblea della Comunità montana Valle Seriana Superiore non ha approvato la «Relazione ricognitiva ai fini dell'accorpamento nella zona omogenea n. 8 delle Comunità montane Valle Seriana e Comunità montana Valle Seriana Superiore» e della Relazione contenente le proposte di regolazione dei rapporti medesimi delle due Comunità nonché alla denominazione e alla sede della nuova Comunità, predisposte dall'organo collegiale ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 23 della l.r. 19/08;

– che in data 11 giugno 2009 l'Assemblea della Comunità montana Valle Seriana non ha approvato la «Relazione ricognitiva ai fini dell'accorpamento nella zona omogenea n. 8 delle Comunità montane Valle Seriana e Comunità montana Valle Seriana Superiore» e della Relazione contenente le proposte di regolazione dei rapporti medesimi delle due Comunità nonché alla denominazione e alla sede della nuova Comunità, predisposte dall'organo collegiale ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 23 della l.r. 19/08;

Dato atto altresì che la mancata approvazione dei sopraccitati atti ha comportato la nomina di un commissario con il compito di provvedere in via sostitutiva all'approvazione dell'atto di ricognizione di tutti i rapporti e della relativa relazione allegata, ai sensi dell'art. 23 commi 8 e 9 della l.r. n. 19/2008;

Richiamato il d.p.g.r. n. 6123 del 18 giugno 2009 di nomina del dott. Giorgio Napoli, quale commissario *ad acta* con il compito di provvedere, ai sensi dell'art. 23, comma 8, della l.r. n. 19/2008, all'approvazione in via sostitutiva, in luogo delle Assemblee delle Comunità montane Valle Seriana e Valle Seriana Superiore, dell'atto di ricognizione di tutti i rapporti connessi alla fusione della Comunità montana Valle Seriana e della Comunità montana Valle Seriana Superiore e della relazione contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione ed alla sede della nuova Comunità;

Viste:

– la deliberazione n. 14 del 22 giugno 2009 «Verbale di deliberazione del commissario *ad acta* con i poteri dell'Assemblea» della Comunità montana «Valle Seriana» avente ad oggetto «Approvazione in via sostitutiva della Assemblea della Comunità montana Valle Seriana dell'atto di "ricognizione di tutti i rapporti connessi alla fusione della Comunità montana Valle Seriana e della Comunità montana Valle Seriana Superiore e della relazione contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova Comunità" proposto dall'organo collegiale di cui all'art. 23, comma 9, della l.r. 27 giugno 2008, n. 19»;

– la deliberazione n. 25 del 23 giugno 2009 «Verbale di deliberazione del commissario *ad acta* con i poteri dell'Assemblea» della Comunità montana «Valle Seriana Superiore» avente ad oggetto «Approvazione in via sostitutiva della Assemblea della Comunità montana Valle Seriana Superiore dell'atto di "ricognizione di tutti i rapporti connessi alla fusione della Comunità montana Valle Seriana e della Comunità montana Valle Seriana Superiore e della relazione contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova Comunità" proposto dall'organo collegiale di cui all'art. 23, comma 9, della l.r. 27 giugno 2008, n. 19»;

Dato atto che nella relazione allegata all'atto di ricognizione viene proposta di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con gli atti di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «Valle Seriana» e viene indicata la sede legale in Clusone (BG), via Sant'Alessandro n. 74;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valle Seriana» corrispondente alla zona omogenea n. 8 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valle Seriana in Clusone (BG), via Sant'Alessandro n. 74»;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

### ZONA OMOGENEA N. 8 COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBINO	16004
2	ALZANO LOMBARDO	16008
3	ARDESIO	16012
4	AVIATICO	16015
5	CASNIGO	16060
6	CASTIONE DELLA PRESOLANA	16064
7	CAZZANO SANT'ANDREA	16067
8	CENE	16070
9	CERETE	16071
10	CLUSONE	16077
11	COLZATE	16080
12	FINO DEL MONTE	16099
13	FIORANO AL SERIO	16100
14	GANDELLINO	16107
15	GANDINO	16108
16	GAZZANIGA	16111
17	GORNO	16116
18	GROMO	16118
19	LEFFE	16124
20	NEMBRO	16144
21	OLTRESSENDA ALTA	16147
22	ONETA	16148
23	ONORE	16149
24	PARRE	16158
25	PEIA	16161
26	PIARIO	16163
27	PONTE NOSSA	16168
28	PRADALUNGA	16173
29	PREMOLO	16175
30	RANICA	16178
31	ROVETTA	16187
32	SELVINO	16197
33	SONGAVAZZO	16201
34	VALBONDIONE	16223
35	VALGOGLIO	16225
36	VERTOVA	16234
37	VILLA DI SERIO	16240
38	VILLA D'OGNA	16241

(BUR2008033)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6481**

**Costituzione della Comunità montana «della Valchiavenna» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Co-

muni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 21;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 21, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana della Valchiavenna, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 5502 del 16 giugno 2009 della Comunità montana della Valchiavenna che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «della Valchiavenna» fissando la sede in Chiavenna (SO), via C. Lena Perpentì 8/10;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «della Valchiavenna» corrispondente alla zona omogenea n. 21 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «della Valchiavenna» in Chiavenna (SO), via C. Lena Perpentì 8/10;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 21 COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	CAMPODOLCINO	14012
2	CHIAVENNA	14018
3	GORDONA	14032
4	MADESIMO	14035
5	MENAROLA	14042
6	MESE	14043
7	NOVATE MEZZOLA	14046
8	PIURO	14050
9	PRATA CAMPORACCIO	14054

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
10	SAMOLACO	14057
11	SAN GIACOMO FILIPPO	14058
12	VERCEIA	14075
13	VILLA DI CHIAVENNA	14077

(BUR2008034)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6482**

(1.3.1)

**Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Morbegno» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 20;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 20, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Valtellina di Morbegno, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 3614 del 16 giugno 2009 della Comunità montana Valtellina di Morbegno che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Valtellina di Morbegno» fissando la sede in Morbegno (SO), viale Stelvio n. 23/A;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valtellina di Morbegno» corrispondente alla zona omogenea n. 20 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valtellina di Morbegno» in Morbegno (SO), viale Stelvio n. 23/A;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

## ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 20**  
**COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBAREDO PER SAN MARCO	14001
2	ANDALO VALTELLINO	14003
3	ARDENNO	14005
4	BEMA	14006
5	BUGLIO IN MONTE	14010
6	CERCINO	14017
7	CINO	14021
8	CIVO	14022
9	COSIO VALTELLINO	14024
10	DAZIO	14025
11	DELEBIO	14026
12	DUBINO	14027
13	FORCOLA	14029
14	GEROLA ALTA	14031
15	MANTELLIO	14039
16	MELLO	14041
17	MORBEGNO	14045
18	PEDESINA	14047
19	PIANTEDO	14048
20	RASURA	14055
21	ROGOLO	14056
22	TALAMONA	14063
23	TARTANO	14064
24	TRAONA	14069
25	VAL MASINO	14074

(BUR2008035)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6483****Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Sondrio» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 19;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 19, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Valtellina di Sondrio, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non

hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 6115 del 24 giugno 2009 della Comunità montana Valtellina di Sondrio che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Valtellina di Sondrio» fissando la sede in Sondrio (SO), via Nazario Sauro n. 33;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

## DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valtellina di Sondrio» corrispondente alla zona omogenea n. 19 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valtellina di Sondrio» in Sondrio (SO), via Nazario Sauro n. 33;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 19**  
**COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBOSAGGIA	14002
2	BERBENNO DI VALTELLINA	14007
3	CAIOLO	14011
4	CASPOGGIO	14013
5	CASTELLO DELL'ACQUA	14014
6	CASTIONE ANDEVENNO	14015
7	CEDRASCO	14016
8	CHIESA IN VALMALENCO	14019
9	CHIURO	14020
10	COLORINA	14023
11	FAEDO VALTELLINO	14028
12	FUSINE	14030
13	LANZADA	14036
14	MONTAGNA IN VALTELLINA	14044
15	PIATEDA	14049
16	POGGIRIDENTI	14051
17	PONTE IN VALTELLINA	14052
18	POSTALESIO	14053
19	SPRIANA	14062
20	TORRE DI SANTA MARIA	14067
21	TRESIVIO	14070

(BUR2008036)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6484****Costituzione della Comunità montana «Valtellina di Tirano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" del-

la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 18;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 18, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Valtellina di Tirano, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 4687 del 16 giugno 2009 della Comunità montana Valtellina di Tirano che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Valtellina di Tirano» fissando la sede in Tirano (SO), via Maurizio Quadrio n. 11;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valtellina di Tirano» corrispondente alla zona omogenea n. 18 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valtellina di Tirano» in Tirano (SO), via Maurizio Quadrio n. 11;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 18 COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	APRICA	14004
2	BIANZONE	14008
3	GROSIO	14033
4	GROSOTTO	14034
5	LOVERO	14038
6	MAZZO DI VALTELLINA	14040
7	SERNIO	14059
8	TEGLIO	14065
9	TIRANO	14066
10	TOVO DI SANT'AGATA	14068
11	VERVIO	14076
12	VILLA DI TIRANO	14078

(BUR2008037)

D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6485

**Costituzione della Comunità montana «Alta Valtellina» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

(1.3.1)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 17;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 17, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Alta Valtellina, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 3047 del 24 giugno 2009 della Comunità montana Alta Valtellina che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Alta Valtellina» fissando la sede in Bormio (SO), via Roma n. 1;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Alta Valtellina» corrispondente alla zona omogenea n. 17 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Alta Valtellina» in Bormio (SO), via Roma n. 1;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 17 COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BORMIO	14009
2	LIVIGNO	14037
3	SONDALO	14060

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
4	VALDIDENTRO	14071
5	VALDISOTTO	14072
6	VALFURVA	14073

(BUR2008038)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6486****Costituzione della Comunità montana «Triangolo Lariano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 14;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 14, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Triangolo Lariano, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 2225/1 del 23 giugno 2009 della Comunità montana Triangolo Lariano che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Triangolo Lariano» fissando la sede in Canzo (CO), via Vittorio Veneto n. 16;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

## DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Triangolo Lariano» corrispondente alla zona omogenea n. 14 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Triangolo Lariano» in Canzo (CO), via Vittorio Veneto n. 16;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ZONA OMOGENEA N. 14  
COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBAVILLA	13003
2	ALBESE CON CASSANO	13004
3	ASSO	13013
4	BARNI	13015
5	BELLAGIO	13019
6	BLEVIO	13026
7	BRUNATE	13032
8	CAGLIO	13037
9	CANZO	13042
10	CASLINO D'ERBA	13052
11	CASTELMARTE	13058
12	CIVENNA	13070
13	ERBA	13095
14	EUPILIO	13097
15	FAGGETO LARIO	13098
16	LASNIGO	13123
17	LEZZENO	13126
18	LONGONE AL SEGRINO	13134
19	MAGREGLIO	13139
20	NESSO	13161
21	POGNANA LARIO	13186
22	PONTE LAMBRO	13188
23	PROSERPIO	13192
24	PUSIANO	13193
25	REZZAGO	13195
26	SORMANO	13217
27	TAVERNERIO	13222
28	TORNO	13223
29	VALBRONA	13229
30	VELESO	13236
31	ZELBIO	13246

(BUR2008039)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6487****Costituzione della Comunità montana «Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 13;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;



Dato atto che la zona omogenea n. 13, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 4593 del 18 giugno 2009 della Comunità montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera» fissando la sede in Barzio (LC), via Fornace Merlo n. 2;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera» corrispondente alla zona omogenea n. 13 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera» in Barzio (LC), via Fornace Merlo n. 2;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 13 COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BARZIO	97007
2	BELLANO	97008
3	CASARGO	97015
4	CASSINA VALSASSINA	97018
5	COLICO	97023
6	CORTENOVA	97025
7	CRANDOLA VALSASSINA	97027
8	CREMENO	97029
9	DERVIO	97030
10	DORIO	97032
11	ESINO LARIO	97035
12	INTROBIO	97040
13	INTROZZO	97041
14	MARGNO	97047
15	MOGGIO	97050
16	MORTERONE	97055
17	PAGNONA	97063
18	PARLASCO	97064
19	PASTURO	97065
20	PERLEDO	97067
21	PREMANA	97069
22	PRIMALUNA	97070

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
23	SUEGLIO	97077
24	TACENO	97079
25	TREMENICO	97081
26	VARENNA	97084
27	VENDROGNO	97085
28	VESTRENO	97089

(BUR20080310)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6488**

**Costituzione della Comunità montana «Valle Brembana» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 10;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 10, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Valle Brembana, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 7293/1/1/lc del 24 giugno 2009 della Comunità montana Valle Brembana che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Valle Brembana» fissando la sede in Piazza Brembana (BG), via Don Angelo Tondini n. 16;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valle Brembana» corrispondente alla zona omogenea n. 10 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Valle Brembana» in Piazza Brembana (BG), via Don Angelo Tondini n. 16;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

## ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 10  
COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALGUA	16248
2	AVERARA	16014
3	BLELLO	16027
4	BRACCA	16035
5	BRANZI	16036
6	BREMBILLA	16039
7	CAMERATA CORNELLO	16048
8	CARONA	16056
9	CASSIGLIO	16061
10	CORNALBA	16249
11	COSTA DI SERINA	16247
12	CUSIO	16090
13	DOSSENA	16092
14	FOPPOLO	16103
15	GEROSA	16112
16	ISOLA DI FONDRÀ	16121
17	LENNA	16125
18	MEZZOLDO	16134
19	MOIO DE' CALVI	16136
20	OLMO AL BREMBO	16145
21	OLTRE IL COLLE	16146
22	ORNICA	16151
23	PIAZZA BREMBANA	16164
24	PIAZZATORRE	16165
25	PIAZZOLO	16166
26	RONCOBELLO	16184
27	SAN GIOVANNI BIANCO	16188
28	SAN PELLEGRINO TERME	16190
29	SANTA BRIGIDA	16191
30	SEDRINA	16196
31	SERINA	16199
32	TALEGGIO	16210
33	UBIALE CLANEZZO	16221
34	VALLEVE	16226
35	VALNEGRA	16227
36	VALTORTA	16229
37	VEDESETA	16230
38	ZOGNO	16246

(BUR20080311)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6489****Costituzione della Comunità montana «di Scalve» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 9;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Co-

munità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 9, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana di Scalve, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 2306 /1-10 del 22 giugno 2009 della Comunità montana di Scalve che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «di Scalve» fissando la sede in Vilminore di Scalve (BG), via A. Acerbis n. 2;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

## DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «di Scalve» corrispondente alla zona omogenea n. 9 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «di Scalve» in Vilminore di Scalve (BG), via A. Acerbis n. 2;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 9  
COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	AZZONE	16017
2	COLERE	16078
3	SCHILPARIO	16195
4	VILMINORE DI SCALVE	16243

(BUR20080312)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6490****Costituzione della Comunità montana «del Sebino Bresciano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 6;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 6, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana del Sebino Bresciano, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 2401 del 19 giugno 2009 della Comunità montana del Sebino Bresciano che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «del Sebino Bresciano» fissando la sede in Sale Marasino (BS), via Roma n. 41;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «del Sebino Bresciano» corrispondente alla zona omogenea n. 6 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «del Sebino Bresciano» in Sale Marasino (BS), via Roma n. 41;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 6 COMUNITÀ MONTANA SEBINO BRESCIANO

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ISEO	17085
2	MARONE	17106
3	MONTE ISOLA	17111
4	MONTICELLI BRUSATI	17112
5	OME	17123
6	PISOGNE	17143
7	SALE MARASINO	17169
8	SULZANO	17182
9	ZONE	17205

(BUR20080313)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6491**  
**Costituzione della Comunità montana «di Valle Camonica» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" del-

la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 5;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 5, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana di Valle Camonica, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 8282 del 16 giugno 2009 della Comunità montana di Valle Camonica che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «di Valle Camonica» fissando la sede in Breno (BS), piazza Tassara n. 3;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «di Valle Camonica» corrispondente alla zona omogenea n. 5 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «di Valle Camonica» in Breno (BS), piazza Tassara n. 3;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 5 COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ANGOLO TERME	17006
2	ARTOGNE	17007
3	BERZO DEMO	17016
4	BERZO INFERIORE	17017
5	BIENNO	17018
6	BORNO	17022
7	BRAONE	17027
8	BRENO	17028
9	CAPO DI PONTE	17035
10	CEDEGOLO	17047
11	CERVENO	17049
12	CETO	17050
13	CEVO	17051

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
14	CIMBERGO	17054
15	CIVIDATE CAMUNO	17055
16	CORTENO GOLGI	17063
17	DARFO BOARIO TERME	17065
18	EDOLO	17068
19	ESINE	17070
20	GIANICO	17079
21	INCUDINE	17083
22	LOSINE	17094
23	LOZIO	17095
24	MALEGNO	17100
25	MALONNO	17101
26	MONNO	17110
27	NIARDO	17118
28	ONO SAN PIETRO	17124
29	OSSIMO	17128
30	PAISCO LOVENO	17131
31	PASPARDO	17135
32	PIAN CAMUNO	17142
33	PIANCOGNO	17206
34	PONTE DI LEGNO	17148
35	PRESTINE	17154
36	SAVIORE DELL'ADAMELLO	17175
37	SELLERO	17176
38	SONICO	17181
39	TEMÙ	17184
40	VEZZA D'OGGIO	17198
41	VIONE	17202

(BUR20080314)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6492****Costituzione della Comunità montana «della Valle Trompia» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 4;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 4, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana della Valle Trompia, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non

hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 3450 2/4-1 del 16 giugno 2009 della Comunità montana della Valle Trompia che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «della Valle Trompia» fissando la sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n. 327;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

**DECRETA**

1. di costituire la Comunità montana «della Valle Trompia» corrispondente alla zona omogenea n. 4 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «della Valle Trompia» in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n. 327;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 4  
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BOVEGNO	17024
2	BOVEZZO	17025
3	BRIONE	17030
4	CAINO	17031
5	COLLIO	17058
6	CONCESIO	17061
7	GARDONE VAL TROMPIA	17075
8	IRMA	17084
9	LODRINO	17090
10	LUMEZZANE	17096
11	MARCHENO	17104
12	MARMENTINO	17105
13	NAVE	17117
14	PEZZAZE	17141
15	POLAVENO	17144
16	SAREZZO	17174
17	TAVERNOLE SUL MELLA	17183
18	VILLA CARCINA	17199

(BUR20080315)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6493****Costituzione della Comunità montana «di Valle Sabbia» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 3;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 3, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana di Valle Sabbia, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 6615 del 16 giugno 2009 della Comunità montana di Valle Sabbia che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «di Valle Sabbia» fissando la sede in Nozza di Vestone (BS), via G. Reverberi n. 2;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Di Valle Sabbia» corrispondente alla zona omogenea n. 3 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «di Valle Sabbia» in Nozza di Vestone (BS), via G. Reverberi n. 2;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

#### ZONA OMOGENEA N. 3 COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	AGNOSINE	17003
2	ANFO	17005
3	BAGOLINO	17010
4	BARGHE	17012
5	BIONE	17019
6	CAPOVALLE	17036
7	CASTO	17044
8	GAVARDO	17077
9	IDRO	17082
10	LAVENONE	17087
11	MURA	17115
12	ODOLO	17121
13	PAITONE	17132
14	PERTICA ALTA	17139
15	PERTICA BASSA	17140
16	PRESEGLIE	17153

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
17	PROVAGLIO VAL SABBIA	17157
18	ROÈ VOLCIANO	17164
19	SABBIO CHIESE	17168
20	SERLE	17178
21	TREVISO BRESCIANO	17191
22	VALLIO TERME	17193
23	VESTONE	17197
24	VILLANUOVA SUL CLISI	17201
25	VOBARNO	17204

(BUR20080316)

D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6494

(1.3.1)

**Costituzione della Comunità montana «Parco Alto Garda Bresciano» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 2;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria;

Dato atto che la zona omogenea n. 2, i cui confini territoriali corrispondono attualmente alla Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

– la lettera prot. n. A.2009.0086180 del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene espressamente richiesto ai presidenti delle Comunità montane che non hanno mutato i relativi confini territoriali se intendano mantenere le rispettive sedi e denominazioni oppure formulare proposte alternative;

– la lettera di risposta prot. n. 4975 del 23 giugno 2009 della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano che propone di mantenere la denominazione Comunità montana «Parco Alto Garda Bresciano» fissando la sede in Gargnano (BS), via Oliva 32;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Parco Alto Garda Bresciano» corrispondente alla zona omogenea n. 2 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana «Parco Alto Garda Bresciano» in Gargnano (BS), via Oliva 32;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 2  
COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	GARDONE RIVIERA	17074
2	GARGNANO	17076
3	LIMONE SUL GARDA	17089
4	MAGASA	17098
5	SALO'	17170
6	TIGNALE	17185
7	TOSCOLANO MADERNO	17187
8	TREMOSINE	17189
9	VALVESTINO	17194

(BUR20080317)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6495**

**Costituzione della Comunità montana «Valle Imagna» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 11;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 8 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare il comma 8 relativamente alle Comunità montane che subiscono un mutamento della circoscrizione territoriale;

Dato atto che la Comunità montana Valle Imagna ha subito un mutamento della circoscrizione territoriale ed è ora costituita dai Comuni della zona omogenea n. 11, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 12 del 24 aprile 2009 dell'assemblea della Comunità montana «Valle Imagna» avente ad oggetto «Art. 23, comma 8, l.r. 19/2008 - Approvazione ricognizione e relazione»;

Dato atto che detta deliberazione propone di mantenere la denominazione «Comunità montana Valle Imagna» mantenendo la sede in S. Omobono Terme (BG), via Vittorio Veneto;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

**DECRETA**

1. di costituire la Comunità montana Valle Imagna corrispondente alla zona omogenea n. 11 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana Valle Imagna in S. Omobono Terme (BG), via Vittorio Veneto;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 11  
COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	16006
2	ALMENNO SAN SALVATORE	16007
3	BEDULITA	16022
4	BERBENNO	16023
5	BRUMANO	16041
6	CAPIZZONE	16050
7	CORNA IMAGNA	16082
8	COSTA VALLE IMAGNA	16085
9	FUIPIANO VALLE IMAGNA	16106
10	LOCATELLO	16127
11	PALAZZAGO	16156
12	RONCOLA	16185
13	ROTA D'IMAGNA	16186
14	SANT'OMOBONO IMAGNA	16192
15	STROZZA	16208
16	VALSECCA	16228

(BUR20080318)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6496**

**Costituzione della Comunità montana «Lario Intelvese» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 15;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 8 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare il comma 8 relativamente alle Comunità montane che subiscono un mutamento della circoscrizione territoriale;

Dato atto che la Comunità montana Lario Intelvese ha subito un mutamento della circoscrizione territoriale ed è ora costituita dai Comuni della zona omogenea 15, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 6 del 7 aprile 2009 dell'assemblea della Comunità montana «Lario Intelvese» avente ad oggetto «Ap-

provazione atto di ricognizione e relazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, l.r. 19/2008»;

Dato atto che detta deliberazione propone di mantenere la denominazione «Comunità montana Lario Intelvese» mantenendo la sede in San Fedele d'Intelvi (CO), via Roma;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana Lario Intelvese corrispondente alla zona omogenea n. 15 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana Lario Intelvese in San Fedele d'Intelvi (CO), via Roma;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

— • —

#### ALLEGATO 1

### ZONA OMOGENEA N. 15 COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ARGEGNO	13011
2	BLESSAGNO	13025
3	BRIENNO	13030
4	CARATE URIO	13044
5	CASASCO D'INTELVI	13050
6	CASTIGLIONE D'INTELVI	13060
7	CERANO D'INTELVI	13063
8	CERNOBBIO	13065
9	CLAINO CON OSTENO	13071
10	COLONNO	13074
11	DIZZASCO	13087
12	GRIANTE	13113
13	LAGLIO	13119
14	LAINO	13120
15	LANZO D'INTELVI	13122
16	LENNO	13125
17	MEZZEGRA	13148
18	MOLTRASIO	13152
19	OSSUCCIO	13172
20	PELLIO INTELVI	13179
21	PIGRA	13184
22	PONNA	13187
23	RAMPONIO VERNA	13194
24	SALA COMACINA	13203
25	SAN FEDELE INTELVI	13205
26	SCHIGNANO	13211
27	TREMEZZO	13225

(BUR20080319)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6497**  
**Costituzione della Comunità montana «dell'Oltrepò Pavese» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Co-

muni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 1;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 8 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare il comma 8 relativamente alle Comunità montane che subiscono un mutamento della circoscrizione territoriale;

Dato atto che la Comunità montana dell'Oltrepò pavese ha subito un mutamento della circoscrizione territoriale ed è ora costituita dai Comuni della zona omogenea 1, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 5 del 20 febbraio 2009 dell'assemblea della Comunità montana «dell'Oltrepò Pavese» avente ad oggetto «Approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, l.r. 27 giugno 2008 n. 19 dell'atto definitivo di ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico finanziari, connessi alla costituzione della nuova Comunità montana con annessa relazione contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede della nuova Comunità montana»;

Dato atto che detta deliberazione propone di mantenere la denominazione «Comunità montana dell'Oltrepò pavese» mantenendo la sede in Varzi, piazza Umberto I n. 9;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana dell'Oltrepò Pavese corrispondente alla zona omogenea n. 1 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana dell'Oltrepò Pavese in in Varzi, piazza Umberto I n. 9;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

— • —

#### ALLEGATO 1

### ZONA OMOGENEA N. 1 COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BAGNARIA	18007
2	BORGO PRIOLO	18016
3	BORGORATTO MORMOLO	18017
4	BRALLO DI PREGOLA	18021
5	CECIMA	18042
6	FORTUNAGO	18064
7	GODIASCO	18073
8	MENCONICO	18089

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
9	MONTALTO PAVESE	18094
10	MONTESEGALE	18098
11	PONTE NIZZA	18117
12	ROCCA SUSELLA	18126
13	ROMAGNESE	18128
14	RUINO	18132
15	S. MARGERITA STAFFORA	18142
16	VAL DI NIZZA	18166
17	VALVERDE	18170
18	VARZI	18171
19	ZAVATTARELLO	18184

(BUR20080320)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6500****Costituzione della Comunità montana «del Piambello» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 22;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 9 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare i commi 7c e 9 relativamente alle Comunità montane che vengono costituite per fusione di due o più Comunità montane;

Dato atto che la zona omogenea n. 22 è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le deliberazioni di approvazione dell'atto di ricognizione e relativa relazione:

– della Comunità montana Valceresio n. 4 del 23 marzo 2009;  
– della Comunità montana Valganna Valmarchirolo n. 2 del 26 marzo 2009;

Dato atto che nella relazione allegata al documento di ricognizione di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con le deliberazioni di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «del Piambello», e viene indicata la sede legale in Arcisate (VA), via Matteotti n. 18;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

## DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «del Piambello» corrispondente alla zona omogenea n. 22 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede legale della Comunità montana «del Piambello» in Arcisate (VA), via Matteotti n. 18;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del

presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 22**  
**COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ARCISATE	12004
2	BEDERO VALCUVIA	12010
3	BESANO	12011
4	BISUSCHIO	12015
5	BRUSIMPIANO	12024
6	CADEGLIANO-VICONAGO	12027
7	CANTELLO	12030
8	CLIVIO	12052
9	CREMENAGA	12056
10	CUASSO AL MONTE	12058
11	CUGLIATE-FABIASCO	12059
12	CUNARDO	12060
13	INDUNO OLONA	12083
14	LAVENA PONTE TRESA	12086
15	MARCHIROLO	12097
16	MARZIO	12099
17	PORTO CERESIO	12113
18	SALTRIO	12117
19	VALGANNA	12131
20	VIGGIÙ	12139

(BUR20080321)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6501****Costituzione della Comunità montana «Valli del Lario e del Ceresio» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 16;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 9 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare i commi 7c e 9 relativamente alle Comunità montane che vengono costituite per fusione di due o più Comunità montane;

Dato atto che la zona omogenea n. 16 è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le deliberazioni di approvazione dell'atto di ricognizione e relativa relazione:



– della Comunità montana Alto Lario Occidentale n. 4 del 25 febbraio 2009;

– della Comunità montana Alpi Lepontine n. 5 del 6 marzo 2009;

Dato atto che nella relazione allegata al documento di ricognizione di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con le deliberazioni di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «Valli del Lario e del Ceresio», e viene indicata la sede legale in Gravedona (CO), Palazzo Gallio via Regina;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Valli del Lario e del Ceresio» corrispondente alla zona omogenea n. 16 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede legale della Comunità montana «Valli del Lario e del Ceresio» in Gravedona (CO), Palazzo Gallio via Regina;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

#### ALLEGATO 1

### ZONA OMOGENEA N. 16 COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BENE LARIO	13021
2	CARLAZZO	13047
3	CAVARGNA	13062
4	CONSIGLIO DI RUMO	13076
5	CORRIDO	13077
6	CREMIA	13083
7	CUSINO	13085
8	DOMASO	13089
9	DONGO	13090
10	DOSSO DEL LIRO	13092
11	GARZENO	13106
12	GERA LARIO	13107
13	GERMASINO	13108
14	GRANDOLA ED UNITI	13111
15	GRAVEDONA	13112
16	LIVO	13130
17	MENAGGIO	13145
18	MONTEMEZZO	13155
19	MUSSO	13160
20	PEGLIO	13178
21	PIANELLO DEL LARIO	13183
22	PLESIO	13185
23	PORLEZZA	13189
24	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	13204
25	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	13207
26	SAN SIRO	13248
27	SORICO	13216
28	STAZZONA	13218

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
29	TREZZONE	13226
30	VAL REZZO	13233
31	VALSOLDA	13234
32	VERCANA	13239

(BUR20080322)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6502**

(1.3.1)

**Costituzione della Comunità montana «Lario Orientale – Valle San Martino» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 12;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 9 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare i commi 7c e 9 relativamente alle Comunità montane che vengono costituite per fusione di due o più Comunità montane;

Dato atto che la zona omogenea n. 12 è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le deliberazioni di approvazione dell'atto di ricognizione e relativa relazione:

– della Comunità montana Valle San Martino n. 19 del 3 marzo 2009;

– della Comunità montana Lario Orientale n. 4 del 21 marzo 2009;

Dato atto che nella relazione allegata al documento di ricognizione di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con le deliberazioni di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «Lario Orientale – Valle San Martino», e viene indicata la sede legale in Sala al Barro – Galbiate, via Vasena n. 4;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

#### DECRETA

1. di costituire la Comunità montana «Lario Orientale – Valle San Martino» corrispondente alla zona omogenea n. 12 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede legale della Comunità montana «Lario Orientale – Valle San Martino» in Sala al Barro – Galbiate, via Vasena n. 4;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 12**  
**COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN MARTINO**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ABBADIA LARIANA	97001
2	BALLABIO	97004
3	CALOLZIOCORTE	97013
4	CAPRINO BERGAMASCO	16052
5	CARENNO	97014
6	CESANA BRIANZA	97021
7	CISANO BERGAMASCO	16074
8	CIVATE	97022
9	COLLE BRIANZA	97024
10	ELLO	97033
11	ERVE	97034
12	GALBIATE	97036
13	GARLATE	97038
14	LIERNA	97043
15	MALGRATE	97045
16	MANDELLO DEL LARIO	97046
17	MONTE MARENZO	97052
18	OLGINATE	97059
19	OLIVETO LARIO	97060
20	PESCALE	97068
21	PONTIDA	16171
22	SUELLO	97078
23	TORRE DE' BUSI	97080
24	VALGREGHENTINO	97082
25	VALMADRERA	97083
26	VERCURAGO	97086

(BUR20080323)

(1.3.1)

**D.p.g.r. 26 giugno 2009 - n. 6503**

**Costituzione della Comunità montana «dei Laghi Bergamaschi» ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

– la d.c.r. n. 720 del 28 ottobre 2008 avente ad oggetto «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19» che individua, tra le altre, la zona omogenea n. 7;

Richiamato in particolare l'art. 3 della sopraccitata legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 che:

– al comma 1 prevede che «sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole Comunità montane»;

– al comma 2 prevede che «il decreto di costituzione della Comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva»;

Richiamato altresì l'art. 23, commi 6, 7, 8 e 15 relativi alla costituzione ed al funzionamento delle nuove Comunità montane in fase transitoria ed in particolare il comma 8 relativamente alle Comunità montane che subiscono un mutamento della circoscrizione territoriale;

Dato atto che la zona omogenea n. 7 è costituita dai Comuni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le deliberazioni:

– della Comunità montana Valle Cavallina n. 77 del 18 marzo 2009 «Approvazione ricognizione ai sensi art. 23 legge regionale 19 del 26 giugno 2008 – Riordino delle Comunità montane della Lombardia»;

– della Comunità montana Alto Sebino n. 5 del 12 marzo 2009 «Approvazione ricognizione ai sensi art. 23 legge regionale 19 del 26 giugno 2008»;

– della Comunità montana del Monte Bronzone e Basso Sebino n. 5 del 13 marzo 2009 «Ricognizione dei rapporti patrimoniali, del personale ed economico finanziari connessi alla costituzione della nuova Comunità montana»;

Dato atto che nella relazione allegata al documento di ricognizione di cui all'art. 23, comma 8, l.r. n. 19/2008, approvato con le deliberazioni di cui sopra, viene proposta per la nuova Comunità montana la denominazione «dei Laghi Bergamaschi», e viene indicata la sede legale in Lovere (BG), Villa Milese, via G. Marconi n. 23;

Ritenuto congruo fissare il termine in 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva della nuova Comunità montana;

**DECRETA**

1. di costituire la Comunità montana dei Laghi Bergamaschi corrispondente alla zona omogenea n. 7 comprendente i Comuni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di fissare la sede della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi in Lovere (BG), Villa Milese, via G. Marconi n. 23;

3. di stabilire che l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva devono avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per il presidente Roberto Formigoni  
il Vice Presidente: Giovanni Rossoni

ALLEGATO 1

**ZONA OMOGENEA N. 7**  
**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ADRARA SAN MARTINO	16001
2	ADRARA SAN ROCCO	16002
3	BERZO SAN FERMO	16025
4	BIANZANO	16026
5	BORGO DI TERZO	16032
6	BOSSICO	16033
7	CASAZZA	16058
8	CASTRO	16065
9	CENATE SOPRA	16068
10	COSTA VOLPINO	16086
11	CREDARO	16088
12	ENDINE GAIANO	16093
13	ENTRATICO	16094
14	FONTENO	16102
15	FORESTO SPARSO	16104
16	GANDOSSO	16109
17	GAVERINA TERME	16110
18	GRONE	16119
19	LOVERE	16128
20	LUZZANA	16130
21	MONASTEROLO DEL CASTELLO	16137

<b>N.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>CODICE ISTAT</b>
22	PARZANICA	16159
23	PIANICO	16162
24	PREDORE	16174
25	RANZANICO	16179
26	RIVA DI SOLTO	16180
27	ROGNO	16182
28	SARNICO	16193
29	SOLTO COLLINA	16200
30	SOVERE	16204
31	SPINONE AL LAGO	16205
32	TAVERNOLA BERGAMASCA	16211
33	TRESCORE BALNEARIO	16218
34	VIADANICA	16235
35	VIGANO SAN MARTINO	16236
36	VIGOLO	16237
37	VILLONGO	16242
38	ZANDOBBIO	16244

